

► Continua da pagina 18

05

Come gestire i rimborsi Tari

La circolare 1/DF/2017 ha chiarito che non è possibile applicare la quota variabile della Tari anche alle pertinenze delle utenze domestiche, ma non ha indicato alcuna soluzione per correggere l'errore sugli anni pregressi. Al riguardo si ritiene di escludere l'utilizzo di fondi di bilancio o di intervenire sul Pef del 2018, quindi i Comuni interessati dovrebbero rimodulare le tariffe Tari ora per allora, senza incidere sull'importo complessivo del Pef. Questo comporterebbe in molti casi la richiesta di conguagli a debito a carico dei soggetti privi di unità pertinenziali. È percorribile tale soluzione?

→ Nella risposta all'interpellanza dell'onorevole L'Abbate è stato precisato, proprio in relazione alla problematica sollevata dalla domanda in esame, che se un comune ha effettivamente coperto con il gettito della tassa esattamente il costo del servizio, le modalità con cui singoli enti o calip procedono alla copertura del-

le somme rimborsate ai contribuenti rientrano nella sfera di autonomia degli stessi. È stato altresì precisato che è possibile riportare nel nuovo Piano finanziario per intero solo l'eccedenza di gettito e non già lo scostamento negativo tra gettito preventivato e quello effettivamente risultante a consuntivo, ipotesi questa che si verificerebbe, tra l'altro, laddove il comune procedesse al rimborso della Tari non dovuta.

Nella domanda viene prospettata che i Comuni interessati dovrebbero rimodulare le tariffe Tari relative alle annualità in cui il computo della parte variabile è stato effettuato in modo erroneo, senza incidere sull'importo complessivo del piano finanziario.

Per quanto riguarda tale soluzione, si deve precisare che l'operazione prospettata deve essere contenuta nei limiti consentiti dai principi di generali in materia di autotutela amministrativa sanciti dalla legge n. 241 del 1990 e precisati dalla giurisprudenza amministrativa.

Occorrerà in particolare tenere nella debita considerazione che la delibera che ridetermina le tariffe della Tari, come osservato nel quesito, comporterebbe in molti

casi la richiesta di conguagli a carico dei soggetti privi di unità pertinenziali, i quali però hanno fatto legittimo affidamento su un calcolo effettuato dal comune in base al quale hanno corrisposto un minore importo della Tari.

Quindi nell'ipotesi prospettata nella domanda occorre ponderare l'interesse pubblico a ripristinare la corretta applicazione dell'entrata con l'interesse dei singoli contribuenti che hanno fatto legittimo affidamento sull'esatto adempimento dell'obbligazione tributaria liquidata e richiesta dallo stesso Comune. Si deve comunque precisare che altre possono essere le soluzioni prospettabili nell'ipotesi in esame, poiché il Comune potrebbe ad esempio far fronte ai rimborsi attraverso la copertura a carico del bilancio generale del comune, come si evince da quanto affermato dalla Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Toscana nella deliberazione n. 73 del 2015.

06

Esenzione Tasi per gli occupanti

La risoluzione n. 2/DF/2017 ha

chiarito che non è consentito diminuire l'aliquota Imu per le categorie catastali D dal 10 al 7,6 per mille e aumentare l'aliquota Tasi dallo 0 al 2,4 per mille, ma è possibile assoggettare gli immobili in locazione alle nuove aliquote Imu (7,6 per mille) e Tasi (2,4 per mille), con rinuncia però da parte del Comune alla Tasi dovuta dagli occupanti. Non si rischia così di intervenire sulla soggettività passiva del tributo che prevede il coinvolgimento non solo dei possessori ma anche dei detentori?

→ Come chiarito nella risoluzione n. 2/DF del 2017 la soluzione riportata nella domanda - diretta a rendere compatibile la manovra con il cosiddetto blocco dei tributi locali, reiterato per l'anno 2018 - è finalizzata ad assoggettare anche gli immobili dati in locazione alle nuove aliquote Imu (7,6 per mille) e Tasi (2,4 per mille), con rinuncia però da parte del Comune alla Tasi dovuta dagli occupanti.

Come precisato nel documento di prassi amministrativa in questione, l'ente dovrebbe quindi prevedere per tali soggetti una specifica ipotesi di azzeramento dell'aliquota ai sensi del combinato disposto dei commi 676 e

683 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013. Quest'ultimo comma infatti dispone che l'aliquota della Tasi può essere differenziata «in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili».

Pertanto, la manovra ipotizzata, pur prevedendo un regime differenziato tra i soggetti passivi Tasi, vale a dire il possessore e detentore, risulta comunque in linea con le disposizioni normative appena citate in materia di Tasi e quindi non lede il principio costituzionale della riserva di legge relativa di cui all'articolo 23 della Costituzione ed esplicitato nel comma 1 dell'articolo 52 del Dlgs n. 446 del 1997, laddove prevede che gli enti locali possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi.

07

Rottamazione

I Comuni, con regolamento da adottare entro il 5 febbraio 2018,

possono applicare la definizione agevolata alle ingiunzioni notificate entro il 16 ottobre 2017. Sebbene la norma consenta di applicare la definizione anche alle entrate non tributarie, ai sensi dell'articolo 6, comma 10, del 193/2016, espressamente richiamato dall'articolo 6-ter del Dl 193/2016, non sono ammesse alla rottamazione le sanzioni diverse da quelle tributarie e contributive. Si chiede quindi di sapere se sia possibile includere nella definizione comunale, ad esempio, le sanzioni relative al Cosap, che è entrata non tributaria. Si chiede altresì se sia possibile limitare la definizione agevolata, ad esempio, solo ad alcune entrate (ad esempio, Tarsu) e/o alcune annualità di riferimento.

→ Nella definizione agevolata rientrano anche le entrate di natura patrimoniale e quindi anche il Cosap. Tale conclusione si ricava direttamente dalla lettura dell'articolo 1, comma 11-quater del Dl n. 148 del 2017 al quale si riferisce la domanda in esame. Infatti, in detta disposizione viene previsto che gli enti territoriali possono stabilire con regolamento l'esclusione delle sanzioni relative alle entrate, anche tributarie. È quindi chiara la

volontà del legislatore di inserire nel novero delle entrate che possono essere ricomprese nel procedimento di definizione agevolata quelle di carattere patrimoniale.

Data questa premessa, si deve contestualizzare il rinvio al comma 10 dell'articolo 6 effettuato dal comma 5 dell'articolo 6-ter del Dl n. 193 del 2016 che viene a sua volta richiamato dal citato articolo 1, comma 11-quater. La lettera e-bis) del comma 10 esclude dalla definizione agevolata «le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie...».

Pertanto, al fine di attribuire a quest'ultima disposizione un significato compatibile con l'ambito applicativo della definizione agevolata previsto dall'articolo 6-ter del Dl n. 193 del 2016 e ribadito dall'articolo 1, comma 11-quater del Dl n. 148 del 2017 si precisa che tale esclusione riguarda solo le sanzioni di carattere non tributario che non sono collegate ad un'entrata, poiché in questo caso non si rispetterebbe la finalità della disciplina concernente la definizione agevolata la quale prevede comunque il versamento di un importo con esclusione di quello relativo alle sanzioni. In

definitiva, le sanzioni relative al Cosap possono essere oggetto di definizione agevolata, poiché in ogni caso il soggetto passivo pagherebbe l'importo relativo alla somma dovuta a titolo di canone e interessi.

Al contrario, non possono rientrare nell'agevolazione in esame le sanzioni non collegate a entrate come nel caso in cui è stata irrogata la sanzione prevista dall'articolo 7-bis del Tuel il cui comma 1 stabilisce che per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

Per quanto concerne, invece, la possibilità di circoscrivere la definizione agevolata solo ad alcune entrate o a determinate annualità, non si rinviengono motivi ostativi a tale possibilità, considerata l'ampia discrezionalità concessa dalla norma statale all'autonomia regolamentare degli enti locali. Gli aspetti che il legislatore ha voluto disciplinare rigorosamente, infatti, sono esaurientemente elencati nei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6-ter in commento.